

Omissis

FATTO OSSERVA

Ha proposto ricorso per cassazione C.M., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 17.9.2008, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 21.12.2000, per il reato di ricettazione.

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, il vizio di erronea applicazione dell'art. 159 c.p., in relazione alla mancata dichiarazione della prescrizione del reato.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuto che il periodo di sospensione della prescrizione determinato dal rinvio della prima udienza del giudizio di appello del 15.11.2006 per l'adesione del difensore ad uno "sciopero" di categoria, si protraesse per tutta la durata del rinvio (fino alla successiva udienza del 2.5.2007) e non per la minor durata di sessanta giorni prevista dall'art. 159 c.p. per i casi di legittimo impedimento del difensore. Il corretto calcolo del periodo di sospensione avrebbe quindi dovuto indurre il giudice di appello a rilevare la causa estintiva.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 420 ter c.p.p. in relazione alla dichiarazione di contumacia dell'imputato, che la Corte di appello non avrebbe potuto pronunciare, dal momento che il difensore dell'imputato aveva manifestato la sua intenzione di aderire all'astensione dalle udienze.

Altra questione processuale riguarda la presunta nullità delle notificazioni degli atti relativi ad entrambi i gradi di merito del giudizio.

La difesa rileva che il C. era stato originariamente sottoposto a processo, oltre che per il delitto di ricettazione, anche per reati in materia di sostanze stupefacenti.

I due procedimenti erano stati successivamente separati, con la conseguenza che l'unica elezione di domicilio a suo tempo effettuata dall'imputato non poteva ritenersi più valida, tanto più che il C. aveva finito con il trasferire la propria residenza dal domicilio eletto in un'altra abitazione, dove aveva scontato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Si tratterebbe di nullità assoluta e non sanabile con il meccanismo dell'art. 183 c.p.p., lett. b).

Il ricorrente lamenta, ancora, l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p. o al delitto di furto.

La Corte territoriale avrebbe anzitutto errato nell'attribuire all'imputato una giustificazione che egli non aveva mai fornito in ordine al possesso dell'auto in contestazione, essendo sempre rimasto contumace in giudizio; e non avrebbe potuto trarre indicazioni sulla sussistenza dell'elemento soggettivo dal semplice silenzio dello stesso imputato.

Sarebbe infine illegittima l'esclusione della speciale attenuante di cui all'art. 648 c.p., comma 2, in relazione al modesto valore dell'autovettura. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.

Ed invero, quanto al motivo sulla prescrizione, si deve rilevare che l'adesione del difensore all'astensione di categoria se corrisponde ad una legittima scelta, che impone al giudice di accordare il rinvio del dibattimento, non integra una causa di assoluto impedimento a comparire; la sospensione del corso della prescrizione non è quindi limitata alla sola durata dello "sciopero" o, alternativamente, al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 159 c.p. per le cause di legittimo impedimento, ma si estende al tempo resosi necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell'ordinario svolgersi del processo, ivi compresi i tempi derivanti dal così detto "carico di lavoro", posto che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell'ordinato svolgimento del processo (ex plurimis, Cass. Sez. 4, 24/10/2007 Antignani). La prescrizione non era quindi ancora maturata all'epoca del giudizio di appello, nè potrebbe essere dichiarata in questa sede di legittimità, considerata l'inammissibilità del ricorso (giurisprudenza pacifica, nell'ipotesi in cui la prescrizione sia maturata in data successiva alla pronuncia della sentenza d'appello; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 24688 del 04/06/2008 Rayyan). Quanto alle altre questioni processuali, si deve anzitutto rilevare che quando l'imputato di un procedimento plurimo elegga domicilio, tale elezione resta ferma e produce i suoi effetti anche se, nel corso ulteriore, il giudice provveda alla separazione dei procedimenti, trasmettendone una parte ad altra autorità giudiziaria per competenza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice cui è stato trasmesso il procedimento separato ha l'obbligo di tenerne conto, e non può quindi fare ricorso alla procedura degli irreperibili (Corte di Cassazione 21/05/1979 DORF). La massima, mai superata, sottolinea un'esigenza di garanzia che la difesa finisce invece paradossalmente con il trascurare, nella deduzione del venir meno dell'atto "negoziale" di elezione di domicilio inteso ad assicurare all'imputato l'effettiva conoscenza degli atti del processo.

Del tutto fuor di luogo è poi la questione delle competenze "tecniche" dell'imputato, che non avrebbe potuto comprendere "la necessità di dare due diverse comunicazioni all'autorità giudiziaria", la scarsa dimestichezza con le norme giuridico penali costituendo, nei termini di rilevanza supposti dal ricorrente, argomento potenzialmente suscettibile di vanificare gran parte dell'attività processuale nei confronti di soggetti profani del diritto, mentre costituisce, piuttosto, una delle principali ragioni della necessità della difesa tecnica nel processo penale.

Per concludere sulle questioni processuali, va quindi rilevato che nell'ipotesi di astensione degli avvocati dalle udienze, qualora alla prima udienza si prenda atto in presenza del difensore di fiducia dell'assenza ingiustificata dell'imputato e se ne dichiari la contumacia, disponendo solo successivamente il rinvio per l'astensione del difensore, l'avviso orale del rinvio sostituisce la citazione per l'imputato dichiarato contumace, atteso che questi è rappresentato in dibattimento dal difensore ex art. 487 c.p.p. (Corte di Cassazione 18/12/2000 Fazio).

Ma nel caso di specie si deve anche rilevare che nel verbale di udienza del 15.11.2006, si dà atto che la dichiarazione di contumacia dell'imputato viene pronunciata "sentite le parti", cioè con il rispetto delle esigenze del

contraddittorio, non essendo peraltro incongruo che il difensore possa acconsentire a limitare i disservizi provocati dallo sciopero.

Per il resto, va rilevato che non può affatto ritenersi l'indebito ricorso, da parte della corte territoriale, a criteri di responsabilità oggettiva, nella conferma del giudizio di colpevolezza del ricorrente, risultando piuttosto valorizzata, nella sentenza impugnata, la mancata emergenza processuale di indicazioni, riferibili o meno allo stesso imputato, sulle circostanze del suo acquisto dell'autovettura in questione, che consentissero comunque di smentire l'indubbia pregnanza probatoria del positivo accertamento nei suoi confronti del possesso di un bene di provenienza furtiva, dotato di specifici segni identificativi e sottoposto a precise regole di circolazione commerciale (sul principio che la consapevolezza della provenienza illecita può desumersi anche dalla qualità delle cose, vedi Corte di Cassazione 12/12/2006, Azzaouzi e altri; più in generale, nel senso che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede, Corte di Cassazione 27/02/1997 Savie).

Senza dire che queste considerazioni si aggiungono nella specie, concreti elementi di fatto univocamente significativi delle tracce dell'illecita provenienza dell'autoveicolo, poichè, come sottolineano opportunamente i giudici territoriali, era visibile la forzatura del blocco di accensione e della serratura del mezzo.

Data la situazione, è del tutto superflua la questione della identificazione del presunto dante causa dell'imputato, tale D. A., di cui la Corte territoriale legittimamente rifiutò di disporre l'esame, trattandosi di soggetto latitante all'epoca del procedimento e, quindi, irreperibile.

La difesa rileva che non fu l'imputato ad indicare il nome del D. A. come suo dante causa; ma allora non ci sarebbe che da prendere atto della totale assenza di giustificazioni, da parte dell'imputato, sul possesso del mezzo, che, comunque, da chiunque potesse essere stato ricevuto, presentava chiari segni di effrazione connotanti la sua origine furtiva, tanto rilevando, intuitivamente, anche in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

Del tutto infondate sono anche le deduzioni difensive sulla mancata concessione dell'attenuate di cui all'art. 648 c.p.p., comma 2.

Il bene ricettato era pur sempre un'autovettura atta alla circolazione, e la difesa ha in concreto dedotto soltanto che si trattava di mezzo immatricolato nel 1993, epoca che corrisponde peraltro a quella del commesso reato, senza indicare alcun riferimento processuale a sostegno della tesi del valore irrisorio.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 8 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010
